

Allo svolgimento dell'assemblea sindacale previsto dall'articolo 20 legge 300/70 non si applicano le limitazioni previste per il diritto di sciopero dalla legge 146/90.

Lo afferma la Corte d'Appello di Milano con la sentenza n.977 del 29.10.2007 su RIP Rivista dell'impiego e della Dirigenza Pubblica anno IV n.1, 2008, 44, Gedit – Edizioni.

Secondo la Corte D'Appello di Milano, il diritto di assemblea non comporta una alterazione del rapporto di lavoro, essendo prevista la retribuzione per il tempo di mancata prestazione coincidente con l'assenza.

L'intervento della Commissione di Garanzia è legittimo solo laddove l'assemblea assuma modalità tali da rientrare nell'ambito di una astensione finalizzata ad assicurare i medesimi effetti di uno sciopero, ma con elusione dei vincoli posti dalla legge 146/90.

In tal senso si è espressa pure la Corte D'Appello di Napoli con sentenza del 20 maggio 2004 (in Diritto delle Relazioni Industriali con nota di Iorio) che ha ritenuto del tutto autonome ed indipendenti le fonti e le causali del diritto di assemblea e di quello di sciopero.